

Ricorso della Milk Products Holding (Europe) Limited e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 ottobre 1997

(Causa T-281/97)

(97/C 387/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 ottobre 1997 la Milk Products Holding (Europe) Limited e altri, con l'avv. Richard McGrane, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. André Marc, 56-58 rue Charles Martel, Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione 29 maggio 1997 e 6 agosto 1997 per quanto essa si riferisce al rifiuto di accedere ai documenti richiesti dai ricorrenti,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiariscono che le decisioni impugnate sono il risultato dei continui sforzi da parte loro di chiarificare la portata dei criteri che il burro neozelandese deve soddisfare per essere idoneo a fruire delle condizioni tariffarie preferenziali, stabilite dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 858/81 ⁽¹⁾. La necessità di mettere in chiaro i detti criteri ed in particolare la frase «fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte» deriva dal fatto che i ricorrenti contestano attualmente la richiesta dello Her Majesty's Customs and Excise («Customs», Ufficio dazio e dogane) del Regno Unito, diretta alla riscossione con effetto retroattivo dei prelievi. Nel caso di specie i prodotti dei ricorrenti, burro «Ammix» e burro da spalmare, dovrebbero beneficiare delle condizioni tariffarie speciali in quanto sono fabbricati utilizzando direttamente latte o crema di latte. Le dogane hanno seguito invece l'opinione opposta. Un caso pilota è attualmente sottoposto al competente giudice inglese.

Allo scopo di chiarire il significato di tale frase con riferimento alla volontà del legislatore comunitario, i ricorrenti hanno richiesto sia alla DG I che alla DG VI copie dei documenti relativi all'elaborazione ed alla proposta del regolamento in parola secondo il Codice della Commissione per l'accesso del pubblico ai documenti — decisione 94/90 (in prosieguo: il «Codice»). Sia la DG VI che la DG I hanno rifiutato l'accesso ai documenti con lettere 29 maggio e 19 giugno 1997. I ricorrenti hanno presentato allora un reclamo avverso tali decisioni al Segretario generale, il quale, con lettera 6 agosto 1997, ha confermato il rifiuto di divulgare fondamentali serie di documenti.

I ricorrenti sostengono che essi, indipendentemente dalle esigenze commerciali che hanno motivato la richiesta in parola, hanno il diritto ai sensi del Codice di accedere ai documenti, a meno che la Commissione non fornisca la prova fattuale che è applicabile l'eccezione fondata sull'interesse pubblico. Essi ritengono che ciò non si è verificato perché:

- da un lato, la Commissione invoca i rapporti internazionali quale specifico motivo di rifiuto dell'accesso ai documenti in presenza di eccezioni fondate sull'interesse pubblico, ma senza dare alcuna spiegazione sostanziale sul perché e sul come la divulgazione di documenti relativi all'adozione dei criteri nel 1991 potrebbe pregiudicare in qualunque modo i rapporti internazionali; e
- d'altro canto, la Commissione sostiene che la divulgazione dei documenti ad una delle parti in causa interferirebbe col diritto alla difesa dell'altra parte e sarebbe quindi di intralcio al procedimento giudiziario, ma non illustra le ragioni alla base di tale asserzione.

I ricorrenti concludono pertanto nel senso che in punto di diritto la Commissione ha ommesso totalmente di adempire l'onere di provare che l'accesso ai documenti potrebbe attualmente minare i rapporti internazionali o il procedimento giudiziario.

Circa i motivi adottati dal Segretario generale nella sua decisione e relativi ad un'investigazione in essere da parte del competente servizio su materie concernenti la frode nell'operazione del regime derogatorio del burro neozelandese nel corso degli anni recenti, i ricorrenti sottolineano che quest'eccezione non è stata menzionata dalla DG I o dalla DG VI, il che implica che non si è data ai ricorrenti la possibilità di essere sentiti sul punto durante il procedimento amministrativo. Ad avviso dei ricorrenti, si pone in essere in tal modo una violazione del principio del diritto alla parità delle armi nel corso della fase amministrativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 1° aprile 1981, n. 858, relativo all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali (GU L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18).

Ricorso del signor Antonio Giannini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 ottobre 1997

(Causa T-282/97)

(97/C 387/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 ottobre 1997, il signor Antonio Giannini, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Marc Dallemagne e Carlo Locchi,